

# Kanton Tessin

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen**

Band (Jahr): **14/1928 (1928)**

PDF erstellt am: **30.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-30606>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## 2. Beschluß über versuchsweise bewilligten frühern Beginn des Arbeitsschulunterrichts 1927.

„Einer beschränkten Zahl von Schulgemeinden mit acht vollen Schuljahren wird auf Zusehen hin erlaubt, den Arbeitsschulunterricht schon im dritten Schuljahr zu beginnen, in der Meinung, daß die Schülerinnen, die daran teilnehmen, nach Beendigung des achten Schuljahres auch der Arbeitsschulpflicht enthoben seien. Der Unterricht sollte auf drei Wochenstunden beschränkt werden. Um diese Stundenzahl sind die Schülerinnen vom Primarschulunterricht zu entlasten.

An die Versuchsabteilungen wird der Staatsbeitrag ebenso wie an die regulären ausgerichtet, wobei pro Abteilung der Schülerinnen des dritten Schuljahres drei Wochenstunden angerechnet werden. Dies gilt auch für die Berechnung der Dienstzulagen für die Arbeitslehrerinnen.“

---

## 2. Mittelschulen und Berufsschulen.

### 3. Lehrplan des Gymnasiums der thurgauischen Kantonsschule. (Vom Regierungsrat genehmigt am 5. April 1927.)<sup>1)</sup>

---

# XXI. Kanton Tessin.

## 1. Allgemeines.

### 1. Decreto legislativo circa istituzione di una Cassa d'Assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici. (Del 13 dicembre 1927.)

---

## 2. Primarschule (Scuola primaria e Scuole maggiori).

### 2. Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico. (Del 14 settembre 1927.)

---

### 3. Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico. (Del 3 ottobre 1927.)

---

### 4. Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico. (Dell' 11 ottobre 1927.)

---

<sup>1)</sup> Da die Veränderungen gegenüber dem bisherigen Lehrplan nicht sehr erheblicher Natur sind, verzichten wir auf den Abdruck.

5. **Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico.** (Del 22 novembre 1927.)
- 

### 3. Fortbildungsschulen.

6. **Decreto legislativo circa ripristino decreto legislativo 14 novembre 1917 sull'insegnamento professionale.** (Del 19 settembre 1927.)
- 

7. Aus: **Decreto esecutivo regolante la frequenza scolastica degli apprendisti di commercio.** (Del 1° dicembre 1927.)

Art. 1. — Gli apprendisti di commercio frequentanti i corsi organizzati dallo Stato, dai Comuni o dalla Società svizzera dei Commercianti sono soggetti alle stesse norme disciplinari previste dal regolamento 15 dicembre 1914 e successive modificazioni per gli apprendisti d'arti e mestieri.

Art. 2. — Le Direzioni dei corsi per apprendisti di commercio terranno nota di tutte le assenze commesse dagli allievi e segnaleranno all'Ispettore delle Scuole professionali, in conformità delle norme contenute nel suddetto regolamento, le mancanze arbitrarie, nonchè i casi di indisciplina, di disobbedienza e di insubordinazione.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone*.

---

### 4. Mittelschulen und Berufsschulen.

8. **Decreto legislativo concernente aggiunta della V<sup>a</sup> Classe alla Scuola Tecnica-letteraria di Biasca.** (Del 13 settembre 1927.)
- 

9. Aus: **Decreto esecutivo circa aggiunta di un articolo 22<sup>bis</sup> al regolamento per le scuole secondarie.** (Del 14 settembre 1927.)

Art. 1. — Al regolamento 18 settembre 1926 per il Liceo, il Ginnasio, le Scuole tecniche e la Scuola cantonale di Commercio è aggiunto un articolo 22<sup>bis</sup> del seguente tenore:

„Art. 22<sup>bis</sup>. La facoltà d'isciversi al Ginnasio, al Liceo ed alla Scuola di Commercio può essere negata agli allievi e alle allieve che, per la condotta tenuta nel corso dell'anno scolastico antecedente o per altri motivi accertati, non offrano sufficiente garanzia di serietà e lascino temere che la loro presenza turbi il buon ordine e la tranquillità della scuola.

Le Direzioni terranno sospese le domande d'iscrizione delle allieve le quali si trovino nelle condizioni suddette e ne riferiranno al Dipartimento della Pubblica Educazione, al quale spetta la decisione."

Art. 2. — Il presente decreto viene pubblicato nel *Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi* ed entra immediatamente in vigore.

**10. Aus: Decreto esecutivo circa pagamento delle tasse scolastiche.**  
(Del 19 settembre 1927.)

Art. 1. — Tutti gli alunni delle scuole secondarie cantonali devono pagare all'atto dell'iscrizione l'intera tassa stabilita dalla legge.

La restituzione della tassa a coloro che avranno diritto all'esonero totale o parziale sarà fatta dopo la decisione del Dipartimento sulle domande presentate in conformità del Regolamento 21 settembre 1922, o alla fine dell'anno in base al decreto esecutivo 22 maggio 1925.

Art. 2. — Il § dell'art. 1 del Regolamento 21 settembre 1922 è abrogato.

Art. 3. — Il presente decreto viene pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* ed entra immediatamente in vigore.

## 5. Lehrerschaft aller Stufen.

**11. Decreto legislativo circa nomina dei docenti nelle tre Scuole superiori del Cantone.** (Del 23 settembre 1927.)

*Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino.*

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

*Decreta:*

Art. 1. — Può essere eletto docente nel liceo cantonale, nella scuola normale e nella scuola di commercio:

- a) chi possieda un diploma di studi completi conseguito in un istituto di grado universitario;
- b) chi non possedendo tale diploma sarà, mediante esame, giudicato idoneo da una Commissione di periti, scelta dal Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 2. — Tanto nell'uno che nell'altro caso, i concorrenti dovranno sostenere, dinnanzi ad una commissione di periti scelti dal Dipartimento della pubblica educazione, una prova pratica

dalla quale risulti la loro attitudine didattica. L'eleggibilità è subordinata al buon esito di tale prova.

Art. 3. — Presentandosi diversi concorrenti, i periti stabiliranno una graduatoria in base agli esami od alle prove, e, in ogni caso, riferiranno al Dipartimento della pubblica educazione con una particolareggiata relazione.

Art. 4. — Il Dipartimento della pubblica educazione potrà sottoporre alla prova pratica di cui all'art. 2, anche i concorrenti a posti d'insegnamento nelle scuole tecniche e nei ginnasi cantonali che non siano in possesso del diploma rilasciato dal Corso pedagogico annesso al Liceo cantonale o di altro diploma equipollente a giudizio del Dipartimento.

Art. 5. — Un regolamento preciserà le norme da seguire nell'applicazione del presente decreto.

Art. 6. — Il presente decreto abroga le disposizioni della legge 28 settembre 1914 in quanto si riferiscono alla nomina dei docenti nelle scuole secondarie, ed entra immediatamente in vigore.

Esso non è applicabile ai docenti attualmente in carica.

## XXII. Kanton Waadt.

### Universität.

1. **Règlement de la Faculté des sciences.** (Du 25 janvier 1927.)

2. **Règlement de l'école des hautes études commerciales.** (Du 18 juillet 1927.)

## XXIII. Kanton Wallis.

### Mittelschulen und Berufsschulen.

**Reglement betreffend die Maturitätsprüfungen an den kantonalen Anstalten des öffentlichen Unterrichtes.** (Vom 5. August 1927.)

Der Staatsrat des Kantons Wallis,

Willens, das kantonale Reglement betreffend die Maturitätsprüfungen mit den Vorschriften der eidgenössischen Verordnung vom 20. Januar 1925 in Einklang zu bringen;

Auf Antrag des Erziehungsdepartementes,

beschließt:

### I. Allgemeine Bestimmungen.

Art. 1. Der Staatsrat des Kantons Wallis anerkennt drei Typen von Maturitätsausweisen: A, B, C.